

N. R.G. 19572/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione XI Civile

Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19572/2017 promossa da:

SIDIGAS.COM S.R.L (P.I. 04518121217), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla citazione dall'avv. Edoardo Lombardi e dall'avv. Claudio Mauriello ed elettivamente domiciliata in Milano, via Borgogna, 8, presso lo studio del primo;

opponente

contro

EDISON ENERGIA S.P.A. (C.F. 08526440154), quale società incorporante la società **EDISON ENERGIE S.P.A.** già GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., appresentata e difesa per mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo dall'Avv. Prof. Mario Paccioia con studio in Milano, Via Visconti di Modrone n. 21;

opposta

Conclusioni: le parti hanno concluso come risulta dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.10.2020.



MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, da Gas Natural Vendita Italia s.p.a., poi divenuta Edison Energie s.p.a. e, successivamente, fusa per incorporazione in Edison Energia s.p.a., la quale, premesso che tra le parti era intervenuto lodo arbitrale rituale in data 19.12.2016, in forza del quale la società Sidigas.com s.r.l. era stata condannata al pagamento, in proprio favore, della somma di € 306.907,18 oltre interessi moratori al saggio di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 maggiorato di cinque punti percentuali, oltre alla somma di € 7.000,00 a titolo di costi della Camera Arbitrale e di € 25.000,00 a titolo di costi del Tribunale Arbitrale ed € 48,00 a titolo di rimborso marche da bollo e premesso ulteriormente che avendo smarrito l'originale della convenzione di arbitrato, essa ricorrente si trovava nell'impossibilità di ottenere l'esecutorietà del lodo ai sensi dell'art. 825 c.p.c., ha instato per la condanna della controparte al pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 367.281,30 oltre interessi moratori sul capitale nella misura convenzionale fino alla domanda di arbitrato e interessi legali dalla domanda al saldo oltre a spese e compensi professionali.

Avverso il decreto ingiuntivo, dotato della clausola di provvisoria esecutività, conseguentemente emesso dal Tribunale ha proposto opposizione la società Sidigas.com s.r.l. deducendo, in sintesi: a) la violazione del disposto di cui all'art. 825 c.p.c. e l'inammissibile duplicazione di titolo esecutivo; b) l'infondatezza della pretesa monitoria con riferimento alle somme richieste a titolo di esborsi relativi al procedimento arbitrale nonché a titolo di interessi; c) che, per quanto atteneva alle prime voci di costo, le stesse spettavano alla Camera arbitrale e, comunque, essa opponente aveva già versato la somma di € 8.318,62 a titolo di onorari del Tribunale arbitrale ed € 368,11 a titolo di rimborso spese del Tribunale; d) l'erroneità della quantificazione degli interessi moratori riconosciuti dal decreto ingiuntivo opposto.



Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, la società opposta ha insistito per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché per la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.

La causa, assegnata a questa giudicante in data 2.10.2018, è pervenuta, senza assunzione di prove costituenti, all'udienza del 21.10.2020 ove, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come risulta dal verbale, è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti medesime dei termini di cui all'art. 190, 2° comma, c.p.c. di 33 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito di memorie di replica.

Tutto ciò premesso, osserva il Tribunale che costituiscono, in punto di fatto, circostanze pacifiche tra le parti, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.: a) l'esistenza della convenzione di arbitrato del cui originale la convenuta opposta ha dedotto lo smarrimento; b) l'avvenuto svolgimento del procedimento per arbitrato rituale indicato nel ricorso monitorio; c) l'emissione da parte del Collegio arbitrale del lodo prodotto nel fascicolo monitorio *sub* doc. 1); d) l'omessa impugnazione del lodo suddetto da parte dell'odierna opponente; e) l'omessa instaurazione da parte dell'odierna opposta del procedimento previsto dall'art. 825 c.p.c. per rendere esecutivo il lodo *de quo*.

A fronte delle suddette risultanze fattuali, rileva il Tribunale che sussiste l'interesse dell'opposta ad agire per ottenere una pronuncia di condanna della controparte al pagamento delle somme indicate nel lodo arbitrale di cui si tratta, atteso, per un verso, che il lodo arbitrale di per sé non costituisce titolo esecutivo (*ex art. 824 bis c.p.c.*) e che, dunque, il creditore si propone di ottenere con il decreto ingiuntivo qui opposto un'utilità diversa e maggiore rispetto a quella già conseguita con la pronuncia arbitrale e, per altro verso, che, non essendo l'opposta più in possesso dell'originale della convenzione



di arbitrato (ovvero di una sua copia conforme), alla stessa risulta comunque precluso l'esperimento della procedura prevista dall'art. 825 c.p.c. per rendere il lodo esecutivo, atteso che tale procedura presuppone la produzione in giudizio, tra l'altro, dell'originale (ovvero della copia conforme) della convenzione di arbitrato medesima.

Quanto, poi, all'assunto difensivo di parte opponente secondo cui l'emissione del decreto ingiuntivo opposto determinerebbe una inammissibile duplicazione di titoli esecutivi, premesso che, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, non esiste, nel nostro ordinamento "*un principio, generale ed assoluto, ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi*"¹, deve, comunque, osservarsi che, nel caso di specie, tale paventata duplicazione risulta del tutto eventuale atteso che, allo stato, il lodo di cui si tratta pacificamente non è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 825 c.p.c.

Né, infine, può accogliersi l'eccezione di giudicato sollevata da parte opponente in questa sede, atteso che, a tacer d'altro, parte opposta non ha affatto (ri)proposto dinanzi al Tribunale le medesime domande di merito già avanzate dinanzi al Collegio arbitrale e da quest'ultimo decise con il lodo di cui si tratta, ma, invero, sul pacifico presupposto dell'intervenuta pronuncia arbitrale di cui si è detto, si è limitata ad agire in giudizio per la condanna della controparte all'esecuzione della stessa, in quanto non effettuata spontaneamente.

Sulla base di quanto fin qui esposto deve, quindi, accogliersi la domanda avanzata dall'opposta in monitorio, ancorché nella diversa e minore misura di seguito indicata.

Per quanto attiene, innanzitutto, alla somma di € 306.907,18, indicata nel ricorso monitorio quale "capitale residuo", la stessa, richiamate le risultanze

¹ Cfr. Cass. n. 21768/2019, in motivazione.



documentali sopra menzionate, risulta certamente dovuta, tenuto anche conto della totale assenza di contestazioni ad opera dell'opponente sulla quantificazione operata nel ricorso monitorio.

Per quanto attiene, invece, alle somme richieste a titolo di spese sostenute per il procedimento arbitrale deve osservarsi quanto segue.

Va, innanzitutto, osservato che il Collegio arbitrale nel lodo in parola ha espressamente posto “*a carico della convenuta le spese di arbitrato, liquidate dal Consiglio Arbitrale con provvedimento n. 1917/15 del 10 ottobre 2016, nella misura di euro 7.000 a titolo di onorari della Camera Arbitrale, euro 25.000 a titolo di onorari del Tribunale Arbitrale ed euro 48,00 a titolo di rimborso per marche da bollo, oltre oneri e accessori, ove dovuti*”.

In proposito, rileva il Tribunale che dall'esame del “*prospetto di liquidazione*” *sub* doc. 4 del fascicolo di parte opponente e dalla distinta bancaria *sub* doc. 2 del predetto fascicolo di parte opponente, risulta come quest'ultima abbia al riguardo versato unicamente, al netto dell'iva, la minor somma di € 6.500,00 a titolo di “*onorari Tribunale arbitrale*”, oltre ad € 24,00 per “*marche da bollo*”.

Ne deriva che la medesima opponente, al momento della proposizione della domanda monitoria, risultava debitrice dell'indicato importo di € 7.000,00 a titolo di “*onorari Camera arbitrale*” e dei minori importi di € 18.500,00 ed € 24,00 rispettivamente a titolo di “*onorari Tribunale arbitrale*” e “*marche da bollo*”².

² E' da notare che quanto agli onorari del Tribunale arbitrale, dalla documentazione versata in atti (prospetto *sub* doc. 4 del fascicolo di parte opponente e fatture *sub* docc. 8-13 del fascicolo di parte opposta), risulta come l'opposta abbia versato a tale titolo, al netto dell'iva, la somma di € 19.980,17 ma tanto non esclude, dal punto di vista logico, il fatto che, come detto, l'opponente abbia a sua volta versato al medesimo titolo la somma di € 6.500,00, atteso che dalla medesima documentazione tutta versata in atti risulta come le parti abbiano invero corrisposto a tale titolo una somma superiore a quella di € 25.000,00 liquidata dagli arbitri.



Agli importi sopra indicati devono, poi, aggiungersi le somme già liquidate nel lodo in parola a titolo di compensi professionali, così come richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo, pari ad € 28.326,12 (€ 27.256,35 + € 1.069,77 a titolo di cpa al 4% sulla minor somma di € 26.744,35), le quali non sono state oggetto di alcuna contestazione da parte dell'opponente.

Pertanto, in definitiva, alla luce di tutto quanto detto, deve accertarsi un diritto di credito in capo alla parte opposta, alla data di proposizione del ricorso monitorio, dell'importo complessivo di € 360.757,30³.

Quanto, infine, agli interessi, rilevato che nel ricorso monitorio parte ricorrente ha espressamente domandato la condanna della controparte al pagamento in proprio favore degli interessi moratori "*sul capitale*" e che sempre parte opposta ha indicato nella parte motiva del ricorso, quale "*capitale residuo*" la sola somma di € 306.907,18 (anche graficamente tenuta distinta dalle ulteriori voci di credito pure richieste nel ricorso), osserva il Tribunale che, in difetto di specifica domanda, siano da ritenersi dovuti gli interessi moratori soltanto su tale somma, calcolati al saggio convenzionale dal dovuto sino alla data di proposizione della domanda di arbitrato e al saggio legale da tale data sino al saldo effettivo (15.3.2018)⁴, mentre non siano dovuti interessi sulle ulteriori somme richieste a titolo di "*costi della Camera arbitrale*", "*costi del Tribunale arbitrale*", "*rimborso marche da bollo*", "*compensi liquidati*" e relativi accessori.

Quanto, infine, alla domanda avanzata da parte opponente di restituzione di quanto pagato "in eccesso" nel corso del giudizio in forza della procedura esecutiva nel frattempo instaurata dalla creditrice, rileva il Tribunale come risulti documentalmente la circostanza dell'avvenuto pagamento da parte del *debitor debitoris* (BNL s.p.a.), in data 15.3.2018, della maggior somma di

³ Nel dettaglio: € 360.757,30 = 306.907,18 + 7.000,00 + € 18.500,00 + € 24,00 + 27.256,35 + 1.069,77.

⁴ Cfr. doc 19 fascicolo opposta.



€ 416.114,22 comprensiva di spese e compensi di precetto e spese e compensi della predetta procedura esecutiva.

Ciò posto, la domanda restitutoria in esame risulta fondata dovendosi precisare come all'opponente compete la restituzione anche delle somme per essa versate a titolo di spese e compensi di precetto e spese e compensi della procedura esecutiva.

Devono, infatti, al riguardo richiamarsi i condivisibili principi espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui l'esecuzione effettuata sulla base di un titolo solo provvisoriamente esecutivo è fatta dal creditore a proprio rischio, con la conseguenza che, quando il titolo viene a cadere a seguito di impugnazione, tutte le spese di esecuzione ben possono dal giudice essere poste a suo carico e che l'entità della restituzione deve includere anche gli accessori, come gli interessi e le spese, atteso che la riforma o la cassazione della sentenza provvisoriamente eseguita ha un effetto di *restitutio in integrum* e di ripristino della situazione precedente, risultando, peraltro, del tutto irrilevanti gli stati soggettivi di buona o mala fede trattandosi di prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti⁵.

Pertanto, in definitiva, l'opposta deve essere condannata alla restituzione in favore dell'opponente della differenza tra la predetta somma di € 416.114,22 e quanto sopra si è accertato come effettivamente dovuto al 15.3.2018.

Inoltre, poiché l'azione di restituzione qui in esame per le caratteristiche di cui sopra si è detto (funzione recuperatoria e irrilevanza dello stato soggettivo delle parti al momento del pagamento) non è inquadrabile

⁵ Vd. Cass. 25143/2008 in motivazione e l'ampia disamina di giurisprudenza ivi contenuta.



nell'ambito dell'art. 2033 c.c.⁶, sulla somma restituenda devono essere riconosciuti gli interessi legali dal giorno del pagamento (15.3.2018).

Quanto al riparto delle spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase monitoria, le stesse, avuto riguardo alla parziale reciproca soccombenza delle parti, vanno parzialmente compensate tra le predette parti nella misura di $\frac{1}{4}$, con condanna della parte opponente, da considerarsi, in relazione alla modesta riduzione del *quantum debeatur* quale parte maggiormente soccombente, alla rifusione in favore della controparte dei restanti $\frac{3}{4}$, da liquidarsi come in dispositivo in ragione del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta.

Per ciò che concerne, infine, la domanda avanzata da parte opposta avente ad oggetto la condanna della controparte per lite temeraria, rileva il Tribunale che la stessa non può trovare accoglimento, atteso che la responsabilità prevista dall'art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave e, presupponendo l'integrale soccombenza della controparte, non è configurabile nel caso, come quello di specie, di soccombenza reciproca⁷.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- b) dichiara la fondatezza della domanda monitoria avanzata da EDISON ENERGIA s.p.a. nei confronti di SIDIGAS.COM s.r.l. limitatamente alla

⁶ Cfr. Cass. n. 24475/2019; Cass. n. 21992/2007.

⁷ Cfr. in argomento Cass. n. 24158/2017.



somma di € 360.757,30, oltre interessi sulla minor somma di € 306.907,18 come in parte motiva;

c) dà atto dell'intervenuto pagamento da parte del *debitor debitoris* (BNL s.p.a.) in favore di EDISON ENERGIA s.p.a., in data 15.3.2018, della maggior somma di € 416.114,22;

d) per l'effetto, condanna EDISON ENERGIA S.P.A. alla restituzione in favore di SIDIGAS.COM s.r.l., della somma pari alla differenza tra l'importo di € 416.114,22 e l'importo effettivamente dovuto in relazione a quanto accertato al precedente punto b), oltre interessi al saggio legale dal 15.3.2018 sino al soddisfo;

e) condanna SIDIGAS.COM s.r.l. alla rifusione, in favore di EDISON ENERGIA S.P.A., delle spese di lite, liquidate in € 8.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti;

f) rigetta la domanda avanzata da parte opposta per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Milano, 29/12/2020

La Giudice

Francesca Avancini

